

OGGETTO: “Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali” ex art. 59 Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008), così come riorganizzato dall’art. 1, della L.R. n. 12 del 13 agosto 2011 (“Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013).

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Formazione di concerto con l’Assessore Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;
- VISTA La Legge Statutaria 11/11/2004, n. 1 “ Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA La L.R. 18/02/2002, n. 06 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale Regionale;
- VISTO Il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 01 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l’Organizzazione degli Uffici della Giunta Regionale ed in particolare l’allegato B laddove alla Direzione regionale Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione è attribuita la competenza di “Coordinare i rapporti tra la società Sviluppo Lazio e le società controllate e partecipate dalla stessa e le diverse Direzioni regionali competenti per materia, assicurando la sinergia e la massima efficacia delle attività loro affidate”
- VISTO Il Libro Bianco Lazio 2020, approvato con D.G.R. n. 174 del 29/4/2011, ed in particolare l’Obiettivo 2 “ Contesti produttivi e Buon lavoro”;
- VISTO l’art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/1997, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 83 e 84 della L.R. 12 del 13/08/2011, con il quale la Regione Lazio ha promosso la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A., al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse;
- ATTESO che il suddetto art. 52 della L.R. n. 11 del 22/05/1997, come da ultimo modificato dall’art. 1, commi 83 e 84 della L.R. 12 del 13/08/2011 prevede che le attività della Unionfidi Lazio S.p.A. siano esercitate direttamente o attraverso l’istituzione di fondi di garanzia o altre forme agevolative, distinti per ente erogatore;
- VISTO l’art. 59 L.R. n. 26 del 28/12/2007, che ha costituito il “Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali”, con risorse finanziarie pari ad € 10.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 sotto forma di risorse monetarie, iscritte nel Capitolo di spesa B22522, e € 9.000.000,00 sotto forma di garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione, affidato alla Unionfidi Lazio S.p.A., che lo gestisce sulla base di una convenzione sottoscritta con la Regione Lazio, con le modalità previste dal comma 83, della L.R. 12 del

13 agosto 2011, con la costituzione di un unico Comitato Crediti per le materie attinenti le competenze dell'Assessorato Lavoro e Formazione, secondo le previsioni di cui al punto 4 dello stesso comma;

- VISTA La D.G.R. n. 604 del 05/8/2008, concernente “ Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali” ex art. 59 Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2007 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008)”, con la quale è stato attivato il citato Fondo;
- TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 4, della L.R. n. 12 del 13 agosto 2011 ha modificato l'art. 59 L.R. n. 26 del 28/12/2007 affidando congiuntamente all'Assessore al Lavoro e Formazione e all'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione l'individuazione delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali e relative determinazioni;
- TENUTO CONTO altresì che con la L.R. n. 11 del 13/08/2011 il Fondo di garanzia suddetto è stato incrementato con risorse finanziarie pari ad € 1.000.000,00 sotto forma di risorse monetarie, iscritte nel Capitolo di spesa B22522;
- CONSIDERATO altresì che è opportuno ricomprendere fra i destinatari del Fondo di garanzia anche le imprese di cui alla L.R. 21/2002 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito delle politiche attive del lavoro);
- TENUTO CONTO che l'art. 1 comma 80 della L.R. 12 del 13/08/2011, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” ha previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina in modo organico ed omogeneo le modalità di gestione e di controllo ex-ante, in itinere ed ex-post delle attività e delle risorse finanziarie affidate alle società strumentali in house.
- RITENUTO necessario definire, nelle more, le modalità per la gestione e l'utilizzo del Fondo di garanzia suddetto e disciplinare i rapporti tra la Direzione Regionale Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione ed Unionfidi, assicurando - mediante il concerto della Direzione Programmazione economica, Ricerca ed Innovazione - la massima efficacia delle attività affidata e la massima sinergia con le altre attività affidate alle società strumentali in house ed, al contempo, il rispetto delle previsioni dell'art. 13 della Legge 04 luglio 2006, n. 223 e delle caratteristiche previste per i cd. fornitori “in house” della Pubblica Amministrazione come definiti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia;

Tutto ciò premesso, all'unanimità

DELIBERA

In conformità alle premesse

1. Di dare incarico all' Assessore Lavoro e Formazione di prendere gli opportuni provvedimenti per attivare la riorganizzazione del "Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali" di cui all'art. 59 della L.R. n.26 del 28-12-2007, così come modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 12. del 13 agosto 2011, così come indicato in premessa. In particolare l'Assessore Lavoro e Formazione dovrà promuovere il coordinamento con l'Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione, per garantire gli indirizzi strategici per il conseguimento degli obiettivi del fondo;
2. Di procedere a ricomprendere fra i destinatari del Fondo di garanzia suddetto anche le imprese di cui alla L.R. 21/2002;
3. Nelle more di quanto previsto dal comma 80, dell'art. 1, della L.R. 12 del 13/8/2011 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013", di dare incarico al Direttore Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione di concerto con il Direttore Programmazione economica, ricerca ed Innovazione di definire le modalità per la gestione e l'utilizzo del Fondo di garanzia suddetto e disciplinare i rapporti tra la Direzione Politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione ed Unionfidi, assicurando la massima efficacia delle attività affidate e la massima sinergia con le altre attività affidate alle società strumentali "in house" ed, al contempo, il rispetto delle previsioni dell'art. 13 della Legge 04 luglio 2006, n. 223 e delle caratteristiche previste per i cd. fornitori "in house" della Pubblica Amministrazione come definiti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n.26 del 28-12-2007, così come modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 12 del 13 agosto 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata su BURL, e diffusa attraverso il sito internet della Regione Lazio: [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).